

ACCORDO PERMESSI A RECUPERO PER EMERGENZA COVID-19

Il giorno 1 febbraio 2021, per via telematica

tra

Wind Tre Retail S.r.l. (di seguito anche “**Wind Tre Retail**” o la “**Società**”), con sede in Rho, largo Metropolitana 5 (MI), rappresentata da Rossella Gangi, Marco Mondini, Manuela Giusti e Michela Porcaro

e

le Segreterie Nazionali e le delegazioni di:

- **SLC CGIL**, nella persona di Martina Scheggi
- **FISTEL CISL**, nella persona di Giorgio Serao
- **UILCOM UIL**, nella persona di Pierpaolo Mischi

(di seguito congiuntamente indicate come “**OO.SS**” e, insieme alla Società, le “**Parti**”)

Premesso che

- a) a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e a seguito dei decreti emanati in materia di chiusure degli esercizi commerciali nelle giornate prefestive e festive, anche dipendentemente dalla suddivisione in diverse aree di sicurezza sul territorio nazionale, si rende necessario disciplinare la distribuzione oraria su base settimanale, anche al fine di non dover ricorrere ulteriormente alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga e all'utilizzo di ferie e ROL maturate e maturande nel 2021;
- b) le Parti reputano possibile utilizzare l'istituto del permesso a recupero a ciclo settimanale e perciò intendono disciplinarne le modalità di applicazione;

tutto quanto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale del presente Accordo,

le Parti convengono che

- 1) il presente Accordo decorre dal giorno 1 febbraio 2021 e ha validità fino alla fine del periodo emergenziale COVID-19 dichiarato dal Governo in concerto con Ministero della Salute e il Comitato Tecnico Scientifico e riguarda esclusivamente le ore da accantonare necessarie al recupero delle giornate di chiusura per COVID-19, a seguito di DPCM.
- 2) L'orario teorico di lavoro è da considerarsi distribuito su sei giorni su sette e tutte le ore lavorate durante la settimana, in eccedenza rispetto all'orario ordinario, sempre nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dal CCNL di riferimento, potranno essere scaricate sotto forma di permesso a recupero COVID-19 nelle giornate prefestive e festive di chiusura. Resta garantito il giorno settimanale di “libero”. Le ore accantonate come permesso a recupero e non utilizzate nei termini appena sopra indicati, saranno regolarmente pagate come supplementare/straordinario e con le relative maggiorazioni, decorso il periodo di vigenza del presente Accordo.
- 3) Le Parti concordano di incontrarsi su richiesta e comunque entro la fine di marzo 2021, al fine di monitorare l'andamento dell'Accordo e affrontare le eventuali questione operative.

Il presente Verbale di Accordo, costituito di due pagine, viene letto, confermato e validato in via telematica.

WIND TRE RETAIL S.R.L.



SLC CGIL
Martina Scheggi





FISTEL CISL



UIDCOMUIL


LA DELEGAZIONE

